



Decreto prot.n. 2355

### REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI.

#### IL DIRETTORE

- Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- Visto lo Statuto del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. 20/05/2004 n. 96;
- Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D.G. del 09/12/2010 n. 249;
- Vista la delibera adottata nella seduta del 26 maggio 2011 con la quale il Consiglio accademico ha approvato il Regolamento disciplinante la costituzione, il funzionamento e le funzioni dei Dipartimenti del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce

EMANA

il seguente regolamento

#### Art. 1

##### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
  - a) per Istituto: il Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce e la Sezione staccata di Ceglie Messapica (BR);
  - b) per Corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento;
  - c) per Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
  - d) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
  - e) per docente strutturato: i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con supplenza di durata annuale, titolari degli insegnamenti attivati nei corsi sub lett. b), nonché degli insegnamenti previsti nell'ordinamento previgente; i docenti a contratto degli insegnamenti attivati sub lett. b) per la durata del contratto stesso.

#### Art. 2

##### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le funzioni dei Dipartimenti.

### Art. 3

#### *Articolazione e composizione dei Dipartimenti*

1. A decorrere dall'a.a. 2010/2011 all'interno dell'Istituto sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Canto e teatro musicale;
- Dipartimento di Strumenti a fiato;
- Dipartimento di Strumenti a tastiera e a percussione;
- Dipartimento di Strumenti ad arco e a corda
- Dipartimento di Teoria, analisi, composizione e direzione;
- Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali.

2. I Dipartimenti sono formati, nella formulazione base necessaria prevista dal D.P.R n. 212 del 08/07/2005, dai docenti strutturati nelle Scuole attualmente attivate, secondo la seguente tabella:

DIPARTIMENTI	SCUOLE AFFERENTI
Canto e teatro musicale	Canto Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz Musica elettronica
Strumenti a fiato	Clarinetto Corno Fagotto Flauto Oboe Tromba Trombone Saxofono
Strumenti a tastiera e a percussione	Clavicembalo Organo e composizione organistica Pianoforte Strumenti a percussione Fisarmonica
Strumenti ad arco e a corda	Arpa Chitarra Contrabbasso Viola Violino Violoncello
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione Strumentazione per banda

3. Alle appartenenze come sopra definite, che costituiscono la formulazione base necessaria dei Dipartimenti, può associarsi eventualmente, nella libera scelta del docente, una seconda, ulteriore opzione di appartenenza, da comunicare alla Direzione dell'Istituto all'inizio di ogni anno accademico, e comunque entro 10 giorni dall'inizio delle proprie lezioni; in caso di ulteriore opzione, il docente dovrà dichiarare quale sia la propria "appartenenza prioritaria".



4. I docenti strutturati confluiscono nei Dipartimenti, secondo criteri di afferenza stabiliti dal Consiglio accademico e ispirati alla relazione che si istituisce tra Dipartimento e Scuola, tenendo conto dell'insegnamento per cui siano impegnati.
5. I docenti a tempo determinato con supplenza breve o sino al termine delle attività didattiche ed i docenti esterni a contratto impegnati nei Corsi di formazione pre-accademica non fanno parte dei Dipartimenti..
6. Il Direttore può partecipare alle riunioni di qualsiasi dipartimento. In tal caso assume le funzioni di Presidente.

#### **Art. 4**

##### *Funzione dei Dipartimenti*

1. I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
2. I Dipartimenti sono inoltre organi consultivi e propositivi del Conservatorio, con il compito di raccordo e relazione tra i docenti, al fine di filtrarne e rendere omogenee esigenze ed istanze in ordine alle attività didattiche, di produzione e di ricerca.
3. Il Dipartimento in particolare:
  - a) tratta questioni in ordine alla didattica, alla produzione ed alla ricerca, in relazione ai Corsi, alle Scuole, alle figure docenti che afferiscono al Dipartimento;
  - b) propone agli organismi competenti variazioni ai piani di studio delle scuole appartenenti al Dipartimento;
  - c) espone ipotesi di soluzione, suggerimenti e raccomandazioni in relazione a eventuali problemi individuati e sottopone le proprie valutazioni, conclusioni, sintesi e proposte al Consiglio accademico;
  - d) formula proposte al Consiglio accademico in merito alla programmazione generale dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, sulla base del bilancio dell'Istituto, tenuto conto delle risorse in esso disponibili; le proposte devono essere corredate da un puntuale piano finanziario, individuando, se onerose, eventuali fonti interne ed esterne di *finanziamento*.
4. Il Dipartimento, inoltre, se richiesto dagli altri Organi dell'Istituto, in particolare dal Consiglio accademico, svolge compiti di:
  - a) osservazione e coordinamento delle attività didattiche, relativamente al funzionamento delle Scuole e dei Corsi che rientrano nel Dipartimento;
  - b) proposta in ordine ai criteri per l'assegnazione di insegnamenti dei Corsi attivati nell'ambito del Dipartimento;
  - c) gestione e organizzazione di specifici progetti di produzione artistica e di ricerca.

#### **Art. 5**

##### *Referente per il coordinamento del Dipartimento*

1. Nella prima riunione dell'anno accademico, Il Dipartimento elegge, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto, un Referente annuale per il coordinamento. La durata dell'incarico è annuale e termina il 31 ottobre di ogni anno; egli può essere rieletto di seguito una sola volta. Entro il 31 ottobre il Referente convoca i membri del Dipartimento per procedere all'elezione del Referente per l'anno accademico successivo, procedura che, di norma, deve avvenire tra il 15 e il 30 novembre.
2. Per la *nomina del Referente annuale per il coordinamento del Dipartimento*, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai soli docenti strutturati nell'ambito del Dipartimento di "appartenenza prioritaria"; i docenti esterni a contratto hanno esclusivamente il diritto di



all'is  
elettorato passivo, sempre se in servizio al momento dell'elezione e se il contratto ha durata annuale.

3. I docenti membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio accademico e del Nucleo di valutazione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Referente per il coordinamento del Dipartimento.
4. In caso di dimissioni del Referente per il coordinamento, questi è tenuto a convocare apposita riunione per procedere alla elezione del nuovo Referente. La procedura di individuazione deve comunque concludersi entro 15 giorni dalle dimissioni. In caso di inerzia, la convocazione del Dipartimento è effettuata dal Direttore.
5. I Referenti per il coordinamento dei Dipartimenti possono riunirsi, su loro autonoma iniziativa, in una Conferenza dei Referenti per il coordinamento.

## Art.6

### *Funzionamento del Dipartimento*

- 1) Il Referente per il coordinamento convoca e presiede il Dipartimento e ne fissa l'ordine del giorno, facendone pervenire comunicazione ai docenti strutturati almeno cinque giorni prima delle riunioni, mediante affissione all'Albo dell'Istituto, nell'apposito spazio assegnato alle comunicazioni dei Dipartimenti, o mediante posta elettronica; la convocazione deve contenere l'ora di inizio ed il locale dell'Istituto ove avrà luogo la riunione, l'ordine del giorno.
- 2) *Le lezioni che ricadano nella data e all'ora delle riunioni dovranno essere sottoposte a diversa programmazione, per consentire al docente di parteciparvi. Non è consentito l'esonero dallo svolgimento delle lezioni per assicurare l'intervento alle riunioni.*
- 3) La seduta è considerata valida se i membri presenti superano il numero di tre; in mancanza la seduta si aggiorna automaticamente alla settimana successiva, stesso giorno, stessa ora.
- 4) Il docente strutturato ha diritto di essere convocato e di partecipare alle riunioni programmate sia dal Dipartimento di "appartenenza prioritaria" che dal Dipartimento di appartenenza secondaria, con diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente nel Dipartimento di "appartenenza prioritaria".
- 5) I docenti esterni a contratto hanno diritto di voto sulle decisioni che siano assunte nel Dipartimento, ma non partecipano alla discussione ed alla relativa votazione su punti aventi ad oggetto eventuali proposte programmatiche di apertura di nuovi insegnamenti e sui criteri organizzativi ad essa collegati.
- 6) All'inizio di ogni seduta viene nominato il segretario verbalizzante. Delle sedute del Dipartimento è redatto il verbale, nel quale si riportano: ora, giorno, mese, anno, luogo della riunione, ordine del giorno su cui il Dipartimento è chiamato a discutere, i nominativi dei docenti presenti e assenti, l'indicazione di chi presiede e del segretario verbalizzante, il resoconto sintetico della seduta, l'esito delle eventuali votazioni, la firma del Referente del Dipartimento e del segretario verbalizzante.
- 7) Il verbale di norma viene letto e approvato all'apertura della riunione immediatamente successiva; laddove la maggioranza dei presenti ne ravvisi la necessità, il verbale può essere approvato al termine della riunione nella sua interezza o relativamente ad un punto specifico. Dopo la sua approvazione, il verbale viene trasmesso al Direttore; copia del verbale della riunione viene pubblicata, a cura del Referente, all'Albo dell'Istituto, nel settore riservato alle comunicazioni dei Dipartimenti. Il Dipartimento può anche decidere, a maggioranza, che i verbali vengano trasmessi, sempre a cura del Referente, in via elettronica ai docenti che ne facciano richiesta. I verbali originali sono custoditi in registri custoditi nella Direzione.
- 8) *Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese ed a maggioranza semplice dei presenti; il voto è segreto quando riguardi le persone e per l'elezione del Referente per il coordinamento e del Referente di Corso triennale e biennale.*



- 9) Il Dipartimento può essere convocato, per il tramite del suo Referente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Dipartimento o su richiesta del Direttore o del Consiglio accademico con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed i tempi di convocazione.

#### **Art. 7**

##### *Corsi afferenti al Dipartimento*

1. I corsi afferenti ai Dipartimenti sono al momento distinti secondo le seguenti tipologie:
  - Corsi dell'Ordinamento previgente, ad esaurimento
  - Trienni di Primo livello ordinamentali
  - Bienni di Secondo livello sperimentali
2. Il Dipartimento, per ogni Corso triennale o biennale, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché attivato nell'Istituto, nomina un Referente di Corso dei Trienni e Bienni.
3. Per la nomina del Referente annuale per il coordinamento di Corso dei Trienni e Bienni, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai soli docenti strutturati nel contesto del Dipartimento di "appartenenza prioritaria"; i docenti esterni a contratto hanno esclusivamente il diritto di elettorato passivo, sempre se in servizio al momento dell'elezione e se il contratto ha durata annuale.
4. I docenti membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio accademico e del Nucleo di valutazione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Referente di Corso dei Trienni e Bienni.
5. Il Referente di Corso dura in carica un anno e può essere sempre rieletto.
6. In caso di dimissioni del Referente di Corso, il Dipartimento procede tempestivamente ad una nuova individuazione.
7. Il Referente di Corso, in raccordo costante con il Dipartimento ed interagendo con i docenti ad esso afferenti, sottopone al Dipartimento le problematiche specifiche del Corso al fine di individuarne le soluzioni ed organizzare al meglio l'operatività della didattica del Corso.
8. L'afferenza ai Dipartimenti dei Corsi Triennali e Biennali, funzionanti nell'Istituto nell'a.a. 2010/2011 e/o autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima applicazione, è individuata nella tabella A, allegata al presente Regolamento.
9. Il Corso Triennale di Musica antica è mantenuto ad esaurimento. I docenti impegnati nel predetto Corso scelgono liberamente il Dipartimento in cui confluire.

#### **Art. 8**

##### *Disposizioni transitorie*

1. I Referenti dei Dipartimenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'operatività della struttura dipartimentale continuano ad espletare le loro funzioni sino alla conclusione dell'a.a. 2010/2011. L'attuale incarico non viene computato ai fini dei limiti di rieleggibilità di cui all'art. 5, comma 1.
2. I docenti strutturati entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'eventuale opzione di cui all'art. 3, comma 3.

#### **Art. 9**

##### *Modifiche*

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio accademico o da almeno tre Dipartimenti.

#### **Art. 10**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

**Tabella A**  
(ART. 7, commi 8 e 9)

<b>DIPARTIMENTI</b>	<b>TRIENNI</b>	<b>BIENNI</b>
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione Strumentazione per orchestra di fiati	Composizione Strumentazione per banda
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Canto jazz Pianoforte jazz Musica elettronica ---	--- --- Musica elettronica Discipline musicali ad indirizzo tecnologico
Strumenti a fiato	Clarinetto Corno Fagotto Flauto Oboe Sassofono Tromba Trombone Traversiere (Musica antica ad esaur.to) ---	Clarinetto (percorso solistico e cameristico) Corno (percorso solistico e cameristico) Fagotto (percorso solistico e cameristico) Flauto (percorso solistico e cameristico) Oboe (percorso solistico e cameristico) Sassofono (percorso solistico e cameristico) Tromba (percorso solistico e cameristico) Trombone (percorso solistico e cameristico) Traversiere Flauti a becco
Strumenti a tastiera e a percussione	Organo Pianoforte Strumenti a percussione Fisarmonica Clavicembalo (Musica antica ad esaur.to)	Organo (percorso solistico e cameristico) Pianoforte (percorso solistico e cameristico) Strumenti a percussione (percorso solistico e cameristico) --- Clavicembalo
Strumenti ad arco e a corda	Arpa Chitarra Contrabbasso Viola Violino Violoncello Viola da gamba (Musica antica ad esaur.to)	Arpa (percorso solistico e cameristico) Chitarra (percorso solistico e cameristico) Contrabbasso (percorso solistico e cameristico) Viola (percorso solistico e cameristico) Violino (percorso solistico e cameristico) Violoncello (percorso solistico e cameristico) ---

DIPARTIMENTI	TRIENNI	BIENNI
Canto e teatro musicale	Canto Canto rinascimentale e barocco Musica vocale da camera  ---	Canto (percorso solistico e cameristico) Canto barocco Musica vocale da camera (percorso solistico e cameristico)  Polifonia rinascimentale

Lecce, 20 giugno 2011



Il Direttore  
(M° Pierluigi Camicia)